

COMUNE DI CHIANNI

Provincia di Pisa

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

L'inserimento nella graduatoria finale non comporta l'automatica assegnazione di alloggio ERP; l'assegnazione avverrà solo in seguito alla verifica della disponibilità, durante la validità della graduatoria, di alloggi ERP e fatte salve eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

ai sensi della L.R. 96/96 del 20 dicembre 1996 e ss.mm.ii. nonché del Regolamento di attuazione approvato dalla Conferenza Permanente dei Comuni del L.O.D.E. Pisa con deliberazione n. 65 del 10/03/2016, nonché sulla base della propria determinazione n. 90 del 18.09.2017

RENDE NOTO

che è indetto il concorso pubblico per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione, in locazione semplice, di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) laddove, nel corso della validità della stessa, se ne verifichi la disponibilità e salvo eventuali riserve previste dalla legge..

Possono partecipare al bando sia nuovi aspiranti sia soggetti già assegnatari di alloggi E.R.P. nonché tutti coloro che, inseriti nella graduatoria precedente, intendono continuare a concorre per le assegnazioni future.

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

- **A)** 1. A norma dell'allegato A della L.R. 96/96 e s.m.ed i., i requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia (1. per il richiedente quanto disposto dall'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 286/98 e ss.mm.ii.: stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; 2. per gli altri componenti del nucleo familiare quanto previsto dalla normativa nazionale per il regolare ingresso e la regolare permanenza nel territorio nazionale);

- b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;
- c) situazione economica, determinata con i criteri di cui al Regolamento adottato con D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159 così come modificato dall'art. 2 sexies del D.L. 29/3/2016,n. 42 convertito con modificazioni dalla Legge del 26.05.2016, n. 89, non superiore alla soglia di € 16.500,00 di valore I.S.E.E. risultante da certificazione in corso di validità. Nel caso dei soggetti di cui alla successiva lettera "B", comma 3, punti a) e b), si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore I.S.E.E. di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore I.S.E.E. del nucleo familiare di provenienza del richiedente.
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, ad eccezione dei titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero dei titolari pro-quota di diritti reali (anche nei casi in cui la titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione), purché risulti documentata la predetta indisponibilità (e la non occupazione/non piena fruibilità, da parte del titolare del diritto reale) dell'immobile. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea (al di fuori del caso previsto dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. 445/00), relativamente all'ambito territoriale estero, devono presentare la documentazione di cui all'art. 3 lettera "A" comma 2, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese d'origine o che attesti l'indisponibilità (e la non occupazione/non piena fruibilità, da parte del titolare del diritto reale) dell'immobile. I cittadini extracomunitari dovranno pertanto possedere al momento della presentazione della domanda e in sede di verifica dei requisiti, la dichiarazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro paese o che attesti l'indisponibilità del bene. Tale documento deve essere conservato ed esibito su richiesta dell'Ufficio. Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari".
- e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00 ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'art. 35, comma 2, lettere b), c), d) ed e) della legge regionale, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono

a) riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al comma 1 punto b) che si riferisce soltanto al richiedente;

- b) dichiarati nella domanda di partecipazione e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio (quelli di cui al precedente comma 1 punti c, d, ed e, devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo)
- 3. La domanda di partecipazione è presentata al Comune di residenza o al Comune dove si svolge l'attività lavorativa, dal richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.

La mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti e' causa di esclusione dal bando

- **B)** 1. Ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 96/96 e s. m. ed i. il nucleo familiare è composto, alla data di pubblicazione del bando, da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:
- a) i coniugi non legalmente separato o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- b) i figli anagraficamente conviventi;
- c) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- d) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.
- 2. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:
- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.
- 3. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono, altresì, presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:
- a) i componenti di coppie di futura formazione (al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio);
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

Alla data di scadenza dell'avviso i componenti del nucleo familiare devono trovarsi nello stesso nucleo familiare e tale stato deve essere presente nell'anagrafe del Comune

ART.2 AUTOCERTIFICAZIONE

Il richiedente, in tutti i casi consentiti dalla vigente normativa, può ricorrere all'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sia dei requisiti sia delle condizioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi, ove non espressamente prevista la presentazione del certificato/attestazione, come indicato all'art. 3.

A tal fine si ricorda che ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto Testo Unico, qualora emerga la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si precisa altresì che ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.R. 445/00:

"...2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le

speciali disposizioni contenuti nelle Leggi e nei Regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

- 3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
- 4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale".

Art. 3 DOCUMENTAZIONE

- A) Documenti necessari per la partecipazione al bando:
- 1. dichiarazioni sostitutive (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00) da cui risulti:
 - il possesso dei requisiti per l'ammissione al Concorso di cui all'art. 1 lettera "A";
- la composizione dell'intero nucleo familiare di cui all'art. 1 lettera "B", con indicazione dei dati anagrafici e reddituali del richiedente e degli altri componenti del nucleo stesso;
- 2. certificato o attestazione (ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 445/00) rilasciato dalla competente autorità dello Stato estero, corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale (solo per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o non attestabili da parte di soggetti pubblici italiani e nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni sostitutive non avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante).

Tale certificato o attestazione deve essere:

- redatto in conformità a quanto previsto dalla Legge Italiana per l'attribuzione della validità ai documenti rilasciati da autorità di Stato estero;
- riferito alla data indicata nel Bando;
- presentato dal richiedente o da tutti i componenti del nucleo familiare (secondo quanto stabilito dal Bando), non appartenenti all'Unione Europea, che alla data di pubblicazione del bando hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

Qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, non risulterà ancora in possesso del predetto certificato o attestazione dovrà dimostrare di averne fatta richiesta all'autorità competente allegando la relativa documentazione, per poter essere ammesso "con riserva"; in tal caso, il certificato o attestazione dovrà essere prodotto entro la scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni, pena l'esclusione

- B) Documenti necessari per l'attribuzione di punteggi:
- 1. dichiarazioni sostitutive (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00) da cui risulti il possesso delle condizioni di cui all'art. 4, lettera "D" punti a-1, a-2, a-3, a-5, a-6, a-7, b-1.3, b-1.4, b-1.5, c-1, c-2;
- 2. certificato (ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.P.R. 445/00) rilasciato dall'autorità competente attestante:
- l'invalidità e/o la condizione di portatore di handicap, ai sensi delle vigenti normative, di cui all'art. 4, lettera "D" punti a-4; a-4bis, a-4ter;
- la situazione di grave disagio abitativo di cui all'art. 4, lettera "D" punti b-1.1, b -1.2.

Qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, non risulti ancora in possesso del predetto certificato dovrà allegare la ricevuta attestante l'avvenuta richiesta della relativa documentazione riferita alla data di pubblicazione del bando; in tal caso, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il certificato dovrà essere prodotto entro 60 giorni successivi al temine di presentazione delle domande di partecipazione.

Resta, comunque, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, lettera "B" comma 1, in riferimento alla valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione (purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando).

ART. 4 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

A) istruttoria delle domande di partecipazione

Il Comune procede all'istruttoria della domande presentate dai partecipanti al bando verificandone la completezza e la regolarità. Per le domande irregolari o incomplete di una o più delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 3 lettera "A" comma 1, verrà richiesta la regolarizzazione (art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/00), da effettuare entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di dieci giorni dalla ricezione richiesta (è esclusa la regolarizzazione per le carenze per le quali è espressamente comminata dal bando l'esclusione ed in ogni caso in cui la stessa costituirebbe integrazione postuma di requisiti non posseduti alla data di pubblicazione del bando).

La mancanza delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 3 lettera "B" comma 1, non comporta in ogni caso l'esclusione dal bando, ma soltanto la mancata attribuzione del relativo punteggio, salvo quanto previsto alla successiva lettera "B" comma 1, in riferimento alla valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione (purchè relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando).

Il Comune provvede altresì all'attribuzione dei punteggi di cui alla successiva lettera "D", a ciascuna domanda risultante ammissibile, in conformità delle disposizioni dell'art. 12 commi 1 e 2 della L.R 96/96 e ss.mm.ii...

B) Formazione della graduatoria (artt. 6 e 7 del Regolamento L.O.D.E.)

Graduatoria generale

Il Comune, entro 150 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei punteggi attribuiti, dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'ente (www.comune.chianni.pisa.it).

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione, appositamente costituita con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 5 del Regolamento L.O.D.E, la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande di partecipazione.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione dovrà:

- decidere sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando;
- formulare la graduatoria definitiva.

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) così come dichiarata nella domanda di partecipazione al bando.

Nel caso in cui permanga la situazione di parità, il Comune procederà al sorteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Graduatoria speciali (art. 13, comma 11 della L.R. 96/96 e s. m.

I nuclei familiari individuati nella successiva lettera "D", ai punti a-2, a-3, a-4, a-4bis e a-4ter, oltre ad essere inseriti nella predetta graduatoria definitiva generale, dovranno essere collocati d'ufficio in una graduatoria speciale (con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria definitiva generale), al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati di superficie pari e non superiore a due vani.

A favore di tali categorie è riservata un'aliquota del 40% di tutti gli alloggi da assegnare di superficie pari e non superiore a due vani.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse vengono assegnati secondo la graduatoria definitiva generale.

C) Validità della graduatoria definitiva

La graduatoria definitiva è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio "on-line" del Comune e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento (sino al giorno della pubblicazione della graduatoria aggiornata, gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria); essa è valida per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purchè ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare.

D) Punteggi di selezione delle domande di partecipazione

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei punteggi di cui all'allegato "B" della L.R. 96/96 e s. m. ed i. attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del proprio nucleo familiare.

LE CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI SONO LE SEGUENTI:

a) Condizioni sociali – economiche - familiari

- **a-1.** reddito annuo complessivo:
- del nucleo familiare (anno 2015) costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale o da pensione minima INPS:
- pro capite del nucleo familiare (anno 2015) non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (pari a, per l'anno 2017, € 6.524,57): punti 1;
- **a-2.** nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4-bis o a-4-ter:

 punti 2;
- con uno o più figli minori a carico:

 punti 2.

 In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.
- **a-4.** nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:
- in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%:

punti 2;

- in misura pari al 100%:

punti 3;

a-4-bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del

bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

punti 3.

- **a-4-ter.** nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione:

 punti 4;
- N.B. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4-bis e a-4-ter, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6; Le condizioni di cui ai punti a-4, a-4-bis e a-4-ter sono da comprovare mediante idonea certificazione.
- **a-5.** richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70:

 <u>punti 1.</u>

 Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora.
- a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fiscalmente a carico: punti 2;
- **a-7.** nucleo familiare composto da una sola persona con:
- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando:

 punti 1;
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico:

punti 3;

- un soggetto fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4-bis:

<u>punti 4;</u>

- un soggetto fiscalmente a carico di cui al punto a-4-ter:

punti 5;

- due o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4-bis o a-4-ter:

<u>punti 6.</u>

N.B. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4-bis e a-4-ter.

b) Condizioni abitative:

b-1. situazioni di grave disagio abitativo dovute a:

b-1.1. abitazione effettiva e continuativa in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione:

punti 2.

Ai fini di cui al presente punto b-1.1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.

Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b);

b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione:

Le condizioni di cui ai punti b-1.1 e b-1.2 saranno accertate dagli uffici tecnici comunali competenti a seguito della richiesta di tale punteggio.

b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto è

Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per condizioni abitative di cui al presente punto b);

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

- **b-1.4.** abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad un terzo della situazione economica di riferimento (valore I.S.E.E.) e risulti regolarmente corrisposto. Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo:

 punti 3.
- **b-1.5.** abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione. Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell'inquilino o per altra inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione non inferiore ad anni due:

 <u>punti 2.</u>

c) Condizioni di storicità di presenza:

- **c-1.** residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente dell'intero nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando:

 punti 2;
- **c-2.** presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: <u>punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.</u>

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti.

Per l'attribuzione del punteggio di cui presente al punto, si fa riferimento a bandi pubblicati a partire dall'anno 2004.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda di partecipazione dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

ART. 5 AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Per l'aggiornamento della graduatoria vale quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale e dall'art. 6 del Regolamento L.O.D.E.

ART. 6 INDIVIDUAZIONE, ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

Il Comune provvede all'individuazione, all'assegnazione e alla consegna degli alloggi agli aventi diritto, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva generale e in quella speciale nonché nel rispetto degli standard abitativi, a norma dell'art. 13 della L.R. 96/96 e ss.mm.ii. e degli artt. 8-9-10-11 del Regolamento L.O.D.E

ART. 7 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Titolo 3 della L.R. 96/96 e ss.mm.ii..

ART. 8 ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per l'annullamento, la decadenza e la risoluzione del contratto vale quanto disposto dagli artt. 33 – 34 -35 della L.R. 96/96 e ss.mm.ii..

ART.9 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Per la presentazione delle domande di partecipazione il termine è fissato, a pena di esclusione, in **60 GIORNI** dalla data di pubblicazione del Bando all'Albo Pretorio "on-line" del Comune, come stabilito dall'art. 4 del Regolamento L.O.D.E (**scadenza 17 novembre 2017**)

ART. 10 DISTRIBUZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione adevono essere:

- compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, pena l'esclusione;
- presentate in bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.

I moduli verranno distribuiti dal Comune presso l'Ufficio Protocolloi, nei giorni di apertura al pubblico (lunedì-mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00) e saranno disponibili sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.chianni.pi.it.

Le domande di partecipazione debitamente sottoscritte dal richiedente, a pena di esclusione, devono essere compilate in ogni parte e corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, nonché indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso, comprensivo di recapito telefonico.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune posto in via della Costituente n. 9 – 56034 Chianni (PI) entro il termini di cui al precedente art. 9 (per le domande spedite a mezzo Raccomandata A.R. farà fede la data di arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune).

Le domande di partecipazione spedita a mezzo posta elettronica certificata (all'indirizzo P.EC. istituzionale del Comune: comune.chianni@postacert.toscana.it) dovranno essere inviate esclusivamente da un indirizzo P.E.C. nella disponibilità del richiedente e pervenire entro il termine di cui al precedente art. 9. La domanda di partecipazione da allegare al messaggio P.E.C. deve contenere:

a) il documento informatico – in formato PDF -, firmato digitalmente dal richiedente ed in regola con il bollo;

oppure:

b) la copia digitale_- in formato PDF - (prodotta mediante scannerizzazione) dell'originale analogico (cartaceo), recante la firma autografa del richiedente, ed in regola con il bollo.

Alle domande di è necessario allegare, a pena di esclusione, la fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del richiedente.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande di partecipazione.

ART. 11 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel bando si fa riferimento alla L.R. 96/96 e ss.mm.ii ed al Regolamento L.O.D.E., nonché alla vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., l'Amministrazione comunale non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva.

Come previsto dall'art. 4 lettera "B" comma 1, la graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio "on line" del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo: www.comune.chianni.pi.it.

L'Amministrazione Comunale ha titolo a promuovere, secondo la normativa vigente in materia, ogni accertamento che ritenga necessario per controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Settore Amministrativo del Comune.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03

I dati dichiarati saranno utilizzati dai competenti uffici comunali e da Apes scpa esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse.

La raccolta dei dati personali relativi al Bando persegue fini istituzionale e riguarda adempimenti di legge e di Regolamento.

I dati saranno comunicati anche alla Commissione di cui all'art. 5 del Regolamento L.O.D.E.

I dati potranno venire a conoscenza di soggetti esterni al Comune, quali incaricati del trattamento.

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio: qualora non saranno conferiti i dati o non sarà acconsentito a trattarli non sarà possibile dar corso al provvedimento finale.

il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Amministrativo.

E' possibile in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione di dati come previsto dal D.Lgs 196/00.

Chianni, 18 settembre 2017

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO D.ssa Alba Rubechini